



Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA
 Regione Siciliana

Assessorato Infrastrutture e Mobilità
 Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Trasporti
Servizio 1 – Autotrasporto Persone

IL DIRIGENTE GENERALE

- Visto lo Statuto della Regione Siciliana;
- Visto il D.P.R. n. 1113/1953
- Visto il D.L.vo n. 296/2000;
- Visto il D.P.R. 11/07/1980 n. 753;
- Visto l'articolo 27, comma 6 della L.R. n. 19/2005;
- Vista l'art. 27, comma 13, della L.R. n. 19/2005
- Vista l'istanza del 24 luglio 2013 della Società Autolinee Licata – S.A.L. s.r.l. di Agrigento, già affidataria di servizi di T.P.L. Regionale, giusto contratto di affidamento provvisorio del 8 ottobre 2007 Rep. 224 e s.m.i. con la quale è stata richiesta l'autorizzazione al prolungamento di due coppie di corse nell'esercizio dell'autolinea "Agrigento – Palma di Montechiaro – Licata – Gela" da Gela all'Aeroporto di Comiso per il trasporto pubblico locale dell'utenza gravitante sulle città di Agrigento, Palma di Montechiaro, Licata e Gela;
- Visto il provvedimento n. 4203/Serv.1 del 30 gennaio 2014 di rigetto della predetta istanza poiché il collegamento da e per l'Aeroporto "Vincenzo Magliocco" di Comiso è già garantito da molteplici autoservizi, che per effetto del D.D.G. n. 2041/S1 del 02 agosto 2013 sono stati autorizzati, mediante delle corse dedicate, ad effettuare servizi con le principali località delle Province Regionali limitrofe da dove, mediante interscambio con altri autoservizi, vengono garantiti tutti i collegamenti di T.P.L. sia regionale che interregionale;
- Vista la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia – Sezione staccata di Palermo n. 00414/2014 del 15 maggio 2014, con la quale è stata respinta la domanda cautelare formulata dalla Società Autolinee Licata – S.A.L. s.r.l., rimarcandone espressamente la infondatezza prima facie;
- Vista l'ordinanza n. 00358/2014 del 11 luglio 2014 del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana con la quale è stato accolto l'appello cautelare proposto dalla società S.A.L. e, per l'effetto, sospendendo l'efficacia dei provvedimenti ex adverso impugnati in prima cure, ed al contempo ha sollecitato il T.A.R. "a procedere alla fissazione dell'udienza di merito con priorità ai sensi dell'art. 55 comma 11 c.p.a.";
- Vista l'ordinanza n. 00592/2014 del 12 dicembre 2014 del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana con la quale è stato accolto l'istanza dalla società S.A.L. e che, pertanto, a norma del combinato disposto degli artt. 59 e 114 c.p.a., debbano essere disposte misure attuative dell'ordinanza dello stesso Consiglio n.358/2014;
- Considerato che con la citata ordinanza 00592/2014, il C.G.A. ha evidenziato che l'art. 27 della L.R. n.19/2005, nelle more dell'approvazione del Piano dei Trasporti Pubblici Locali, "per mutate esigenze della mobilità" consente "l'adeguamento" del numero delle corse relative ai programmi di esercizio dei servizi di trasporto già affidati, ma l'apertura dell'aeroporto di Comiso in ragione della sua ubicazione, ha determinato, rispetto alla condizione precedente, una significativa opportunità di miglioramento e sviluppo dei bisogni e degli interessi di mobilità aerea per i residenti e per le attività ubicate nelle comunità territoriali serviti ordinariamente dalla società S.A.L., e che, pertanto, l'istanza appare giustificata e meritevole di essere accolta;

Riconosciuta la pubblica utilità, per quanto sopra narrato, del collegamento richiesto;
Viste le risultanze del sopralluogo tecnico, effettuato ai sensi del D.P.R. n. 753/80 in data 21 gennaio 2015, con il quale è stata verificata la idoneità del percorso e delle fermate dell'autolinea richiesta;
Considerato che a tutt'oggi non è stato approvato il piano di riassetto organizzativo e funzionale del trasporto pubblico locale:

DECRETA

ART. 1 Per i motivi in premessa citati, nelle more della definizione del piano per il riassetto organizzativo e funzionale del trasporto pubblico locale, si autorizza, in via provvisoria, fino alla data di scadenza del contratto di affidamento provvisorio rep. n. 224 del 8 ottobre 2007 e s.m.i., la Società Autolinee Licata - S.A.L. s.r.l. con sede ad Agrigento, c.f. n. 01612640845, ad esercitare l'autolinea "Agrigento - Palma di Montechiaro - Licata - Gela - Aeroporto di Comiso".

PERCORSO:

Agrigento - S.S. 115 - Palma di Montechiaro - S.S. 115 - Licata - S.S. 115 - Gela - S.S. 115 - S.P. 5 - Aeroporto di Comiso di Km. 122,000.

PROGRAMMA D'ESERCIZIO:

- n. 2 c.c. feriali Agrigento - Palma di Montechiaro - Licata - Gela - Aeroporto di Comiso;
- n. 2 c.c. feriali Agrigento - Palma di Montechiaro - Licata - Gela
- n. 1 c.c. feriali Agrigento - Palma di Montechiaro;
- n. 5 c.c. feriali nel periodo scolastico Agrigento - Palma di Montechiaro;
- n. 8 c.c. feriale Agrigento - Palma di Montechiaro - Licata;
- n. 4 c.c. feriali nel periodo scolastico Agrigento - Palma di Montechiaro - Licata;
- n. 3 c.c. feriali sul tratto Palma di Montechiaro - Licata.

PRESCRIZIONI DI ESERCIZIO:

- E' fatto obbligo di assicurare con le 2 coppie di corse feriali sul percorso intero la coincidenza a Gela con le corse dell'autolinea Siracusa - Gela esercitata dall'AST;
- Divieto di esercizio di estremità tra Licata e Gela solo per le corse (1 coppia di corso giornaliera sul percorso intero) che non hanno l'obbligo di coincidenza a Gela con l'autolinea dell'AST;
- Divieto di servizio locale, estremi esclusi, da Gela all'Aeroporto di Comiso;
- Gli orari delle due coppie di corse prolungate all'Aeroporto di Comiso devono essere in coincidenza degli orari di arrivo e/o partenza degli aerei;
- Utilizzo di autobus di classe III ad un piano di lunghezza massima pari a ml 12,000.

ART. 2 La tariffa da applicare è quella regionale vigente.

ART. 3 La percorrenza complessiva chilometrica rimane invariata così come stabilito dal contratto di affidamento provvisorio e s.m.i. e la presente autorizzazione non determinerà alcun onere aggiuntivo a carico dell'amministrazione regionale e senza nulla a pretendere per le maggiori percorrenze che saranno espletate in virtù del prolungamento all'Aeroporto di Comiso.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento regionale delle Infrastrutture, Della mobilità e dei trasporti, ai sensi dell'art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, e sarà notificato alla Società Autolinee Licata - S.A.L. s.r.l.

- 3 FEB 2015

Il Dirigente Generale
Giovanni Arnone